



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010), le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato e le modalità di valutazione ai fini delle proposte di chiamata in servizio quali Professori di II fascia.

Art. 2 --Natura del contratto

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

La stipula dei contratti è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa.

Le modalità di svolgimento delle attività del ricercatore sono stabilite dal contratto e nei regolamenti di Ateneo.

L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 3 - Tipologia contrattuale

I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base di un contratto a tempo determinato che ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

I contratti, di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito in conformità alle disposizioni normative vigenti. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica



integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4 - Attivazione della procedura

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, con delibera relativa alla programmazione del personale docente e ricercatore - in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca rappresentate dalle Facoltà e dai Dipartimenti - provvede alla copertura finanziaria e alla individuazione dei relativi gruppi scientifico-disciplinari vacanti da ricoprire e inerenti ai corsi di laurea attivati o da attivarsi presso l'Ateneo, finanziando i relativi posti, tenuto conto del quadro ricognitivo predisposto dalla Direzione Generale, del fabbisogno di docenza richiesto dalla normativa vigente e relativo ai requisiti minimi per i corsi di studio.

Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sentito il Senato Accademico autorizza l'attivazione delle procedure di chiamata dei ricercatori di cui all'art. 24 della legge 240/2010.

La procedura di chiamata viene avviata in presenza delle seguenti indicazioni:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti), ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo;
- b) specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) la sede di svolgimento delle attività;
- d) il regime di impegno;
- e) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva le proposte di attivazione dei contratti, tenuto conto della programmazione del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Nell'ambito della programmazione, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati che abbiano, anche cumulativamente, frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto, per i tempi previsti dalla legge, attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

Art. 5 - Riserva di legge

Fino al 31 dicembre 2026, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti per ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010 ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno,



titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 36 del 2022.

Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 36 del 2022, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies dell'art. 14 del predetto decreto legge, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 36 del 2022, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies dell'art. 14 del predetto decreto legge, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Art. 6 - Modalità di selezione

L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure pubbliche di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La selezione è svolta da una Commissione di tre membri, nominata con Decreto Rettorale, previa estrazione a sorte da una rosa di sei nominativi indicati dal Senato Accademico. I membri sono scelti fra professori di I e II fascia, di cui almeno due di altro Ateneo, appartenenti allo stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della l. n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 14 del d.l. n. 36 del 2022, per la nomina dei commissari si fa riferimento ai settori concorsuali, ai settori scientifico-disciplinari e alle eventuali affinità fra questi ultimi.

Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice etico di Ateneo, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010. I commissari nominati, entro la prima riunione della Commissione, sono tenuti a trasmettere all'Ateneo apposita autocertificazione sul possesso



dei requisiti per la nomina.

Dalla pubblicazione del Decreto rettorale di nomina decorre un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali istanze di riconsiderazione da parte dei candidati, sulle quali decide il Rettore entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, dopo aver acquisito le osservazioni del docente interessato. Se ritiene fondata l'istanza di riconsiderazione e il docente interessato non si dimette, il Rettore lo dichiara decaduto, nominando al suo posto un componente sostitutivo. Dalla pubblicazione del decreto di sostituzione, inizia a decorrere il termine di dieci giorni per l'eventuale riconsiderazione del componente sostitutivo.

La Commissione assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

I componenti esterni della Commissione possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dal Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, con provvedimento motivato, il Rettore avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sul portale di Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea e, sotto forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4^a Serie Speciale - Concorsi).

La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, in coerenza con i criteri e parametri individuati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare, che comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La discussione può essere svolta per via telematica.

Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

La Commissione individua un vincitore e redige una graduatoria di idonei, valida tre anni. Tale graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata ai fini dell'ampliamento dei posti

da ricoprire.

Il Rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori e degli idonei.

Qualora il Rettore riscontri delle irregolarità, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

Gli atti ed il relativo Decreto Rettorale di approvazione sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo, ai fini della trasparenza amministrativa, per un periodo di 120 giorni. Decorso tale termine, gli atti in questione vengono rimossi dal sito.

Art. 7 - Contenuto del bando di selezione

Il bando di selezione conterrà in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- d) l'attività didattica e di didattica integrativa da svolgere e le relative modalità;
- e) specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;
- h) la decorrenza del contratto di lavoro;
- i) i diritti e i doveri del ricercatore a tempo determinato;
- j) il trattamento economico e previdenziale;
- k) il dipartimento di afferenza;
- l) la sede prevalente di lavoro;
- m) la modalità di selezione;
- n) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, di norma pari ad almeno 15 giorni dall'indizione della procedura;
- o) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- p) la previsione di modalità di trasmissione delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 - Requisiti per partecipare alle selezioni

Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i



ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 14, comma 6 decies, del decreto legge n. 36 del 2022.

L'esclusione non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 36 del 2022.

Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 9 - Stipula e durata del contratto

Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto imputabile all'Ateneo, quest'ultimo non può bandire per i tre anni successivi nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- b) con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- c) con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.;

Per tutte le altre cause di incompatibilità si rinvia alle previsioni disciplinate dal Regolamento relativo al carico didattico dei professori e Ricercatori dell'Università Telematica Pegaso.

Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Art. 10 - Oggetto del contratto

Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.



Art. 11 - Rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro è subordinato e a tempo determinato.

Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dall'Ateneo o da altra struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 200 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.

Art. 12 - Trattamento economico

Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

Ai ricercatori compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di elevare il trattamento iniziale fino a un massimo del 30 per cento.

Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 13 - Finanziamenti premiali

L'attività didattica, di ricerca e di terza missione svolta dai titolari del contratto di ricercatore concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Art. 14 - Valutazione e prova didattica per la chiamata nel ruolo di professore di II fascia

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. La valutazione dell'Ateneo è affidata a una commissione di tre professori di prima fascia, almeno due dei quali in servizio presso altri atenei, appartenenti allo stesso gruppo



scientifico-disciplinare di inquadramento del ricercatore da valutare. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della l. n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 14 del d.l. n. 36 del 2022, per la nomina dei commissari si fa riferimento ai settori concorsuali, ai settori scientifico-disciplinari e alle eventuali affinità fra questi ultimi. La nomina della commissione è effettuata con decreto del Rettore, secondo le modalità previste dall'6.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

Formano oggetto di valutazione, in particolare, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la valutazione ha riguardo al corretto assolvimento da parte del ricercatore del carico didattico assegnatogli. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la valutazione si svolge con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti, per i settori nei quali è rilevante;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, vengono utilizzati per la valutazione delle pubblicazioni anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

È oggetto di valutazione anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del



ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione prevede, inoltre, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. A tal fine, la commissione, dopo aver effettuato la valutazione delle attività didattiche e di ricerca del candidato, gli assegna l'argomento per una lezione da tenere entro i tre giorni successivi, in seduta pubblica, dinanzi alla commissione stessa.

Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.

Art. 15 - Valutazione e prova didattica per la chiamata nel ruolo di professore di II fascia dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 2010

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nella versione anteriore alla modifica apportata con il d.lgs. n. 36 del 2022, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione, riferita anche all'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, si svolge secondo i criteri e le modalità previsti dal precedente articolo 14, con esclusione della prova didattica. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

L'Ateneo, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto, l'inquadramento del ricercatore nel ruolo di professore associato, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. La prova didattica si svolge con le modalità previste dal precedente art. 14.

Art. 16 - Valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010 ai fini della proroga biennale del contratto

Il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010, nella versione anteriore alla modifica apportata con il d.lgs. n. 36 del 2022, può proporre, almeno sei mesi prima della scadenza, istanza di proroga biennale del contratto, allegando all'istanza medesima una dettagliata relazione sull'attività di didattica, di didattica integrativa e di ricerca svolta.

La valutazione si svolge in conformità ai criteri indicati al precedente art. 14 ed è effettuata



da una commissione di tre professori di prima o di seconda fascia, nominati con le modalità previste dal medesimo art. 14.

Art. 17 - Revoca delle procedure e delle chiamate

Senza pregiudizio delle altre ipotesi previste dall'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 per l'esercizio del potere di revoca, le procedure e le chiamate disposte ai sensi del presente regolamento possono sempre essere revocate nell'ipotesi in cui i corsi di studi per i quali sono state disposte non ottengano l'accreditamento richiesto ovvero nell'ipotesi in cui l'accreditamento stesso venga revocato dal Ministero e il docente non possa essere proficuamente utilizzato per altri corsi di studio.

Art. 18 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente integrato dalle norme contenute nel codice etico dell'Ateneo.

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore e annulla e sostituisce quello vigente, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 19 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Bando di indizione della procedura, nonché alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modificazioni e ad ulteriori normative vigenti in materia.